



41225 / 15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 16/06/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA
- Dott. FAUSTO IZZO
- Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
- Dott. SALVATORE DOVERE

- Presidente - N. *1404/2015*
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 39979/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MP

avverso la sentenza n. 2923/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del  
08/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2015 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. FAUSTO IZZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Francesco Feltoni*,

che ha concluso per *l'annullamento senza rinvio per prescrizione;*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

## RITENUTO in FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di **MP** per la contravvenzione di cui all'art. 186, lett. c), C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un'auto **P**, con tasso alcolemico rilevato di g/l 1,56 (acc. in Marghera il 28/7/2009).
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo la erronea applicazione della legge, in quanto l'alcoltest aveva dato come esito la presenza di g/l 1,56 e, pertanto, considerata la irrilevanza dei centesimi, il fatto doveva essere inquadrato nella lett. b) dell'art. 186. Con memoria del 12/6/2015 l'imputato ha invocato la maturata prescrizione del reato.

## CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell'art. 606, co. 3°, c.p.p.
2. Va osservato che questa Corte ha statuito che "In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, lett. a), b) e c), cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32055 del 07/07/2010 Cc. (dep. 18/08/2010), Rv. 248200; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38409 del 07/03/2013 Ud. (dep. 18/09/2013), Rv. 257571; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5611 del 16/10/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 258426). Invero la sensibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era nota al legislatore stesso prima dell'adozione della modifica normativa. Il legislatore sapeva quindi che i valori dell'alcolemia erano rilevati dai predetti strumenti ed approssimati al centesimo di grammo/litro. Pertanto, in assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, deve ritenersi che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile. Nella fattispecie de qua, quindi, il valore rilevato ed accertato sulla persona del **M**, pari a 1,56 g/l di alcolemia, è superiore al valore soglia di 1,50 g/l e, pertanto, il fatto ascrittogli correttamente è stato qualificato ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).
3. Infine, quanto alla invocata prescrizione, va evidenziato che il fatto è stato commesso in data 28/7/2009. Pertanto il termine estintivo del reato (anni cinque) si maturava alla data del 28/7/2014, quindi successivamente alla pronuncia di appello e l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (cfr. Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000), Rv. 217266; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. (dep. 22/04/2004), Rv. 228349).
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

## P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00= in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2015

Il Consigliere estensore  
dot. Fausto Izzo

*[Signature]*  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot. Giovanni RUBELLO



Il Presidente  
Pietro Antonio SIRENA  
*[Signature]*

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IV Sezione Penale  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14 OTT. 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni RIELLO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. RIELLO", written over the printed name of the judicial officer.

CASSAZIONE.NET